

Codice A1604A

D.D. 7 settembre 2017, n. 387

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile cluster denominato "Nuovo", ubicato nel Comune di Bricherasio (TO).

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Bricherasio (TO) – con nota in data 23 maggio 2017, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 110/2017 del 23 maggio 2017 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile *cluster* denominato "*Nuovo*", ubicato nella particella catastale n. 171 del foglio di mappa n. 36, censito al C.T. del medesimo Comune di Bricherasio.

Precedentemente, l'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (S.M.A.T. S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la S.M.A.T. S.p.A., con note in data 1 aprile 2013 ed in data 4 maggio 2017 ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

Precedentemente, la Società ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. – gestore dei pozzi potabili di Bricherasio, avendo la necessità di incrementare l'approvvigionamento idrico del suo sistema acquedottistico e di sostituire un pozzo situato nel medesimo comune – aveva presentato alla Città Metropolitana di Torino la domanda – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. – per la concessione di piccola derivazione d'acqua ad uso potabile tramite trivellazione di un nuovo pozzo *cluster* da realizzarsi nel terreno identificabile al mappale n. 171, foglio di mappa n. 36, in località *Ghiaie*, nel Comune di Bricherasio.

La Città Metropolitana di Torino, con la determinazione dirigenziale n. 136-15803/2008 del 13 febbraio 2008, ha autorizzato la realizzazione dell'opera di cui sopra; poiché i lavori non hanno potuto avere inizio entro i termini di validità del suddetto atto amministrativo, su richiesta della Società ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., la Città Metropolitana di Torino ha successivamente concesso, con la determinazione dirigenziale n. 249-13407/2009 del 20 marzo 2009, una proroga all'esecuzione dei lavori previsti. I lavori hanno avuto inizio nell'autunno 2010.

Prima che le acque prelevate vengano immesse nella rete acquedottistica, l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio dovrà eseguire i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia.

La perimetrazione proposta ricomprende superfici a prevalente connotazione agricola con insediamenti isolati a destinazione residenziale e ricade totalmente nel territorio del Comune di Bricherasio (TO) che, visionata la documentazione trasmessagli dall'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*" con nota del 7 marzo 2016, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

Il pozzo denominato "*Nuovo*" di cui sopra è un pozzo *cluster*, ovvero è caratterizzato dalla presenza di due tubazioni con fondo tubo impostato a quote differenti e filtri localizzati in corrispondenza di acquiferi diversi, uno freatico ed uno profondo.

La profondità dell'opera di captazione più superficiale è pari a 36 metri dal piano-campagna, quella della tubazione profonda arriva a 110 metri dal piano-campagna. I filtri sono posti in corrispondenza delle ghiaie e sabbie riscontrate a partire dalla profondità di 12,00 metri fino alla profondità massima di 107,00 metri, lungo la colonna di rivestimento delle due tubazioni:

- pozzo superficiale: tratto filtrante posto tra -12,00 e -30,00 metri dal piano-campagna;

- pozzo profondo: tratti filtranti posti tra -54,00 e -60,00 metri, tra -68,00 e -74,00 metri, tra -80,00 e -86,00 metri, tra -89,00 e -95,00 metri e tra -101,00 e -107,00 metri dal piano-campagna.

Per impedire la commistione tra l'acquifero superficiale e quello profondo tra 31 e 45 metri dal piano-campagna sono state posate argille idrorigonfianti, che assicurano la separazione tra gli acquiferi all'interno dell'intercapedine; l'esistenza di un riempimento dell'intercapedine in corrispondenza del passaggio tra le due falde assicura la non comunicazione dell'acquifero profondo con quello superficiale.

E' pertanto conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente o al di sopra o al di sotto della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

Il pozzo è alloggiato all'interno di un locale tecnico e l'area circostante la captazione presenta un contesto caratterizzato principalmente da aree a bosco/prato, mentre a nord est il contesto diventa maggiormente urbanizzato.

Premesso che il pozzo *cluster* capta sia le falde profonde, sia la falda superficiale, nel calcolo delle vulnerabilità intrinseca dell'acquifero si è tenuto conto delle condizioni più conservative ai fini della sicurezza e protezione, ovvero le condizioni previste per l'acquifero superficiale.

La proposta di definizione è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima di concessione emungibile dal pozzo che filtra l'acquifero superficiale, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore – pari a 20,00 l/s (1.728 metri cubi/giorno) – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un elevato grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato dal pozzo superficiale. L'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare, raggio pari a 10 metri;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni e con una superficie complessiva pari a 22.033,8 metri quadrati; in particolare, tale zona presenta dimensioni di circa 172 metri sull'asse parallelo al deflusso e di circa 160 metri sull'asse trasversale ad esso;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 365 giorni e con una superficie complessiva pari a 132.966,5 metri quadrati; in particolare, tale zona presenta dimensioni massime di circa 521 metri sull'asse parallelo al deflusso e di circa 315 metri sull'asse trasversale ad esso.

L'area di salvaguardia così calcolata si riferisce all'acquifero superficiale che, per caratteristiche idrogeologiche, risulta essere decisamente più ampia rispetto a quella relativa all'acquifero profondo che, pertanto, è compresa totalmente all'interno di quella determinata per l'acquifero superficiale.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Tavola 1a - Aree di salvaguardia su base catastale – Scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

L'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione – con nota in data 24 marzo 2016, ha comunicato che il pozzo denominato "*Nuovo*", sito nel Comune di Bricherasio, non è mai entrato in funzione, come riferito dall'ente gestore ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. in data 4 marzo 2016.

Prima che le acque prelevate vengano immesse nella rete acquedottistica dovranno essere eseguiti i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord ovest, esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati progettuali allegati all'istanza, con nota in data 7 aprile 2016, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha segnalato alcune osservazioni, evidenziando quanto segue:

- occorre garantire che la zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- nei tratti di viabilità ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia dovrà essere verificato che i sistemi di raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento impediscano la dispersione delle stesse nel sottosuolo; dovrà inoltre essere assicurata la loro costante manutenzione da parte dell'Ente responsabile della gestione delle infrastrutture stesse;
- le pratiche agricole quali spandimento di concimi, fertilizzanti o pesticidi svolte all'interno dell'area di salvaguardia dovranno essere effettuate seguendo le indicazioni di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee; pertanto sarà necessario regolamentare l'utilizzo di fertilizzanti e fitosanitari tramite il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari così come previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni agricoli sottoposti a salvaguardia e presentato, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino;
- all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende anche la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia; tale Proposta contiene le conclusioni sullo studio pedologico dell'areale interessato e indica come i suoli ricadenti nella zona di rispetto ristretta ed allargata appartengano alla "Classe 3" poiché caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero "Bassa" e da una capacità protettiva dei suoli determinata in "Bassa – Moderatamente bassa". I terreni appartenenti a tale classe sono caratterizzati da un moderato rischio di contaminazione della risorsa idrica sotterranea e, conseguentemente, vi è una moderata limitazione degli interventi colturali previsti. Non risultano tuttavia presenti punti stoccaggio di reflui zootecnici e capannoni agricoli, non è praticato l'allevamento degli animali (stabulazione e pascolo), le concimazioni vengono svolte apportando letame e non vengono effettuati trattamenti fitosanitari.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 23, in data 8 giugno 2017.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii..

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che il pozzo potabile *cluster* denominato "Nuovo", ubicato nel Comune di Bricherasio (TO), è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- dal momento che il pozzo rientra in un'area identificata dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Po (P.A.I.) in fascia fluviale B del Torrente Pellice, è necessario verificare che l'avanpozzo sia cautelativamente sopraelevato rispetto al piano-campagna al fine di evitare il rischio di danneggiamento delle opere in caso di esondazione e allagamento dei terreni limitrofi; il gestore dovrà pertanto predisporre un protocollo per la gestione della sicurezza funzionale dell'opera di captazione e, in particolare, dovrà sviluppare un sistema di dispositivi elettromeccanici atti ad interrompere l'erogazione del prelievo in caso di eventi alluvionali con interessamento della camera di manovra del pozzo. In questo caso, la ripresa dell'erogazione dell'acqua a scopo potabile dovrà avvenire dopo verifica della rispondenza dei parametri chimico-fisici e microbiologici e secondo eventuali indicazioni fornite dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio;
- prima che le acque prelevate vengano immesse nella rete acquedottistica siano eseguiti dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio tutti i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione dell'area di salvaguardia stessa e sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno della medesima area.

vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, in parte sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e ss.mm.ii. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, in tutte le situazioni dove potrà risultare più restrittivo in applicazione del principio di "precauzionalità";

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la domanda – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. – della Società ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. alla Città Metropolitana di Torino per la concessione di piccola derivazione d'acqua ad uso potabile tramite trivellazione di un nuovo pozzo *cluster* da realizzarsi nel terreno identificabile al mappale n. 171, foglio di mappa n. 36, in località *Ghiaie*, nel Comune di Bricherasio;

vista la determinazione dirigenziale n. 136-15803/2008 del 13 febbraio 2008 con la quale la Città Metropolitana di Torino ha autorizzato la Società ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. alla realizzazione dell'opera di cui sopra;

vista la successiva determinazione dirigenziale n. 249-13407/2009 del 20 marzo 2009 con la quale la Città Metropolitana di Torino ha concesso alla Società ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. una proroga all'esecuzione dei lavori previsti, dal momento che gli stessi non erano iniziati entro i termini di validità dell'atto amministrativo n. 136-15803/2008 del 13 febbraio 2008;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 24 marzo 2016 – prot. n. 0030808;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord ovest, in data 7 aprile 2016 – prot. n. 29258;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 – "*Torinese*" n. 110/2017, in data 23 maggio 2017, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 – "*Torinese*", in data 23 maggio 2017 – prot. n. 0001557, di trasmissione degli atti della proposta di definizione di cui sopra;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*" e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 “Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7”;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente

D E T E R M I N A

- a) L'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato “Nuovo”, ubicato nel Comune di Bricherasio (TO), è definita come risulta nell'elaborato “Tavola 1a - Aree di salvaguardia su base catastale – Scala 1:2.000”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone – pari a

20,00 l/s (1.728 metri cubi/giorno) – portata massima di concessione emungibile dal pozzo che filtra l’acquifero superficiale derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore.

La definizione dell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento così calcolata si riferisce all’acquifero superficiale che, per caratteristiche idrogeologiche, risulta essere decisamente più ampia rispetto a quella relativa all’acquifero profondo che, pertanto, è compresa totalmente all’interno di quella determinata per l’acquifero superficiale.

- c) Nell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano*”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti l’area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe 3, la gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristretta ed allargata, dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro.

L’eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari potrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge e, in particolare, sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d’uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell’area di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino ai sensi dell’articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006.

Occorre sospendere gli apporti di fertilizzanti contenenti fosforo e potassio nei terreni classificati “ricchi” di fosforo assimilabile e di potassio scambiabile”. L’impiego di tali principi nutrienti potrà essere ripreso solo se una campagna di analisi dimostrerà che nei terreni della zona di rispetto allargata i livelli di fosforo assimilabile e di potassio scambiabile sono scesi ad una concentrazione tale da far classificare i terreni come “mediamente dotati” di fosforo e potassio secondo le indicazioni dell’Allegato C del Regolamento regionale 15/2006. Nei terreni “mediamente dotati” o “poveri” di fosforo assimilabile e di potassio scambiabile si potranno distribuire tali elementi nutritivi solo in misura degli asporti colturali prevedibili.

I trattamenti fitosanitari e di diserbo dovranno essere effettuati con i prodotti ammessi dal Regolamento CEE n. 834 /2007 e dal Regolamento CEE n. 889/2008, ovvero i trattamenti conformi alle norme tecniche regionali vigenti in materia di produzione colturale integrata.

Nell’areale interessato è sempre vietata l’utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000 che attua la Direttiva 98/8/CE.

Nelle aree assimilate a “bosco” come definite dall’articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 “*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*”, la cui presenza nell’area di salvaguardia risulta comunque marginale é, inoltre, vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione.

Nelle aree urbanizzate è vietato l’impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree dedicate a “verde privato” ed in aree a particolare destinazione funzionale quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

- d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Bricherasio (TO) – S.M.A.T. S.p.A – come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d’acqua dalla superficie e, se

possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;

- dal momento che il pozzo rientra in un'area identificata dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Po (P.A.I.) in fascia fluviale B del Torrente Pellice, occorre, nel caso, provvedere ad adottare appropriati sistemi per sopraelevare l'avanpozzo della captazione rispetto al piano-campagna al fine di evitare il rischio di danneggiamento delle opere in caso di allagamento dei terreni limitrofi. Inoltre, considerato il potenziale rischio di allagamento del pozzo, dovrà essere predisposto un protocollo per la gestione della sicurezza funzionale dell'opera di captazione ed in particolare dovrà essere previsto un sistema di dispositivi elettromeccanici atti ad interrompere l'erogazione del prelievo in caso di eventi alluvionali con interessamento della camera di manovra del pozzo. La ripresa dell'erogazione dell'acqua a scopo potabile dovrà avvenire dopo verifica della rispondenza dei parametri chimico-fisici e microbiologici e secondo eventuali indicazioni fornite dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio;
 - ottenere dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio il giudizio di potabilità delle acque prelevate prima di immettere le stesse nella rete acquedottistica comunale.
- e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Bricherasio – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela del punto di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Bricherasio, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
 - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
 - verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi

dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin